DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali

I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 23 novembre 1990, non più in vigore dal 22 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-previdenziale/art-6-regime-delle-prescrizioni-delle-prestazioni-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it